

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

45273 / 08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 11/11/2008

SENTENZA

N. 1444

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. OLIVA BRUNO	PRESIDENTE	
1.Dott.AGRO' ANTONIO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SERPICO FRANCESCO	"	N. 027077/2007
3.Dott.COLLA GIORGIO	"	
4.Dott.MATERA LINA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) ~~...~~

N. IL 17/10/1964

avverso SENTENZA del 21/02/2007

CORTE APPELLO di NAPOLI

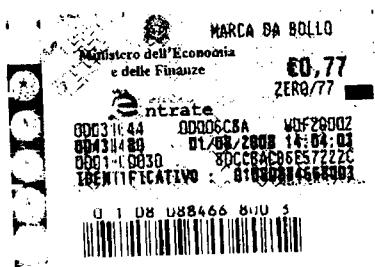
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere *Dr.*

MATERA LINA;

*sentito il P.R. dott. Carmine Stabile, che ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.*

L. ...



FATTO

Con sentenza in data 13-12-2004 il Tribunale di Napoli ha dichiarato [] colpevole del reato di cui all'art. 12 sexies della legge n. 898\1970 (perché si sottraeva all'obbligo di corresponsione dell'assegno mensile dovuto in favore della moglie [] e della figlia minore [], come stabilito e quantificato dal Tribunale di Napoli con sentenza di divorzio del 14-5-1999; in Napoli dal marzo 2002) e, con le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza in data 21-2-2007 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della predetta sentenza, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione.

Ricorre l' [] a mezzo del suo difensore, lamentando la violazione dell'art. 12 sexies della legge n. 898\1970 e la mancanza ed illogicità della motivazione. Deduce, in particolare, che nel corso dell'istruttoria l'imputato ha dimostrato di essersi trovato nell'impossibilità di provvedere con regolarità al pagamento dell'assegno posto a suo carico dal giudice del divorzio, per fatto a lui non imputabile. Le asserzioni della Corte di Appello in ordine alla possibilità [] di provvedere al versamento dell'assegno risultano, pertanto, apodittiche, e si pongono in contrasto con l'affermazione contenuta a pag. 4 della sentenza, secondo cui tutte le deduzioni difensive hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della persona offesa.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, il reato previsto dall'art. 12 sexies della legge n. 898\1970 si configura per

L. L. L.

la semplice mancata corresponsione all'ex coniuge dell'assegno nella misura disposta dal giudice, senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza (Cass., Sez. 6, 22 gennaio 2001 n. 11005); e, ai fini della sua integrazione, è sufficiente anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile (Cass., Sez. 6, 13 marzo 2000 n. 7910), non essendo riconosciuto all'obbligato un potere di adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice civile (Cass. Sez. 6, 8-10-2007 n. 37079).

Il fatto che la norma in esame sanzioni penalmente il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro, non esclude la rilevanza dell'eventuale incapacità economica dell'obbligato, allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale, alla stregua del principio *ad impossibilia nemo tenetur*.

Nel caso di specie, la Corte di Appello ha escluso la sussistenza dell'esimente invocata dall'appellante, ritenendo non credibile che l'imputato, soggetto quarantenne all'epoca dei fatti e dotato di buona salute, nell'arco di oltre due anni e mezzo non sia stato nemmeno una volta in condizione di adempiere esattamente all'obbligo impostogli. Tale affermazione, tuttavia, suona come apodittica, ponendosi in contrasto con quanto precedentemente rilevato dallo stesso giudice del gravame, secondo cui le "deduzioni difensive" hanno trovato "effettivamente riscontro nella deposizione resa in dibattimento dalla [redacted]", ex coniuge dell'attuale ricorrente. Orbene, nella parte motiva della sentenza impugnata era stato evidenziato, in premessa, che, secondo la prospettazione della difesa:

Lindot

- l'imputato ha sempre corrisposto l'assegno dovuto fin quando ha regolarmente esercitato la propria attività lavorativa;

- la non regolarità del versamento è coincisa con la chiusura della propria società e con la conseguente perdita del lavoro;

- dopo aver perso il lavoro, ha sempre cercato di lavorare, accontentandosi anche dei lavori più umili e chiedendo aiuto, nella ricerca del lavoro, persino all'ex moglie che, nelle sue possibilità, si è adoperata in suo aiuto;

- il prevenuto, ogni qualvolta riesce a racimolare qualche spicciolo con lavori saltuari, contribuisce al sostentamento della figlia e dell'ex moglie;

- il non versamento dell'intero assegno da parte dell'imputato è stato dettato dalla necessità incolpevole di dover provvedere alle proprie esigenze primarie.

Se, dunque, tutti tali postulati difensivi hanno effettivamente trovato riscontro nella deposizione della stessa persona offesa, non si comprende come la Corte territoriale abbia potuto affermare in termini di certezza che abbia avuto, almeno in qualche occasione, la concreta possibilità di adempiere alla propria obbligazione. La decisione adottata, pertanto, non risulta sorretta da un tessuto motivazionale dotato del necessario sostrato di coerenza logica.

Di conseguenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

Il Consigliere estensore

Lina Noto

Il Presidente

R. Noto

